

COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE "MONTE PIZZOCCO" REGOLAMENTO INTERNO OPERATIVO (RIO)

(Art. 6 Statuto sociale)

Art. 1 - Finalità	2
Art. 2 – Obbligo del rispetto del regolamento	2
Art. 3 – Composizione della comunità	2
Art. 4 – Partecipazione alla comunità energetica	2
Art. 5 – Ammissione di un nuovo socio.....	3
Art. 6 – Recesso del socio	4
Art. 7 – Provvedimenti disciplinari.....	4
Art. 8 – Quota dei soci	5
Art. 9 – Assemblea degli associati	9
Art. 10 – Criteri di ripartizione dei benefici tra gli associati	9
Art. 11 – Individuazione del referente della CER	12
Art. 12 – Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.)	12
Art. 13 – Comunicazioni ai soci	12
Art. 14 – Beni e proprietà della comunità	13
Art. 15 – Programma eventi e attività.....	13
Art. 16 – Piattaforme e applicazioni web	13
Art. 17 – Varie	13
Art. 18 – Trattamento dati personali	14

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento contiene le norme attuative per la vita sociale della Comunità Energetica Rinnovabile Monte Pizzocco (d'ora innanzi CER "M. Pizzocco"), così come previsto dall'art. 6 dello Statuto Sociale.

Il Regolamento integra lo Statuto che rimane il riferimento normativo fondamentale della CER.

Eventuali modifiche deliberate dal Consiglio Direttivo saranno sottoposte alla approvazione dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale.

Questo regolamento è conservato in copia presso la sede legale della CER.

Art. 2 – Obbligo del rispetto del regolamento

Il presente Regolamento, redatto e deliberato dai soci, disciplina i diritti e gli obblighi di tutti i soci, dei membri degli organi direttivi e dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 3 – Composizione della comunità

Sono ammessi come soci le persone fisiche, le piccole e medie imprese (PMI), gli enti territoriali o autorità locali, compresa l'Amministrazione comunale, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale:

- a) che condividono gli scopi dell'Associazione;
- b) che rispondono ai requisiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 199, pubblicato in G.U. il 30 novembre 2021, e successive modifiche, in attuazione della Direttiva UE n. 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

I membri, produttori e/o consumatori, facenti parte CER devono possedere tutti i requisiti previsti all'art. 6 dello Statuto sociale e rispettare le regole previste dalle norme vigenti per poter accedere agli incentivi riservati alla CER.

La partecipazione alla CER è aperta a tutti i produttori e/o consumatori, in particolare ai consumatori domestici, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

I produttori e/o consumatori associati alla CER mantengono singolarmente i propri diritti e obblighi e possono recedere in ogni momento dalla CER.

Art. 4 – Partecipazione alla comunità energetica

La partecipazione all'associazione è aperta, volontaria e può avvenire secondo tre assetti individuati come segue:

- a) **Socio Consumatore:** non effettua investimenti, ma partecipa alla collettività come utilizzatore/cliente finale ed eventualmente mette a disposizione i propri spazi (ad esempio la copertura del lastrico solare o altro spazio limitrofo), consente alla comunità di beneficiare degli incentivi erogati dal GSE;
- b) **Socio Produttore:** soggetto che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto di produzione, immettendo in rete energia che può essere condivisa con i clienti finali.
- c) **Socio Prosumer ("Produttore e Consumatore"):** "auto consumatore di energia rinnovabile" che produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta.

La produzione di energia elettrica avviene esclusivamente attraverso impianti alimentati da fonti rinnovabili che possono essere detenuti a diverso titolo dai singoli soci o dalla CER, a condizione che il titolo non sia di ostacolo al raggiungimento degli obiettivi della comunità.

L'ammissione di un socio produttore, come pure la possibilità di conferire nella CER impianti di produzione di proprietà di terzi non soci, è subordinata alla valutazione del Consiglio Direttivo, previa consultazione con il Comitato Tecnico Scientifico.

Obiettivi della CER sono quelli di evitare danni e offese ambientali al territorio, nonché prevenire speculazioni finanziarie, che possano ridurre i benefici sociali, ambientali ed economici della comunità e dei suoi soci.

Per contrastare la povertà energetica e garantire un tenore di vita dignitoso alle famiglie in difficoltà, la CER promuove l'adesione di soci consumatori segnalati al Consiglio Direttivo dall'Amministrazione comunale e/o da altre istituzioni e associazioni operanti sul territorio.

Art. 5 – Ammissione di un nuovo socio

La partecipazione alla Associazione è libera.

Per aderire all'Associazione è necessario compilare la scheda di adesione da sottoporre alla approvazione del Consiglio Direttivo, il quale, verificati i requisiti previsti dallo Statuto sociale, dovrà deliberare entro 30 giorni, dandone comunicazione scritta all'interessato.

Nel caso di richieste di adesione da parte di soci produttori l'ammissione a socio deve essere opportunamente valutata dal Consiglio Direttivo con il supporto del Comitato Tecnico Scientifico tenuto conto degli equilibri tecnico - economici della CER.

L'eventuale rifiuto deve essere motivato. Contro la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso l'appello dinanzi all'Assemblea dei soci che delibera in merito.

L'ammissione si intende perfezionata con il versamento della quota associativa, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio di ogni anno.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Il Socio ha diritto a:

- a) condividere i benefici provenienti dalla partecipazione alla CER;
- b) partecipare all'eventuale gruppo di acquisto collettivo promosso dalla CER;
- c) chiedere alla CER o a partners da essa individuati, il supporto per la progettazione, l'installazione e il finanziamento degli impianti;
- d) chiedere alla CER o a partners da essa individuati, il supporto amministrativo per le pratiche di autorizzazione, i rapporti con GSE e con gli altri enti, il supporto tecnico-manutentivo e ogni altro servizio promosso dalla CER, pur mantenendo la titolarità dei contratti;
- e) partecipare a tutti gli eventi promossi dalla Associazione, nel rispetto delle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- f) proporre al Consiglio Direttivo progetti o iniziative compatibili con lo Statuto della CER.

Il socio ha il dovere di:

- a) esprimere un mandato di rappresentanza alla CER ed ai suoi rappresentanti e consentire il trattamento dei dati raccolti in funzione delle esigenze della CER.
- b) consentire a cura della CER, a spese proprie, la misurazione istantanea dei propri impianti di produzione e di consumo energetico;

- c) conferire mandato alla CER per la scelta del contraente per cessione dell'energia immessa in rete, al fine di garantire omogeneità tra i soci per la ripartizione dei benefici: il mandato è conferito per tutto il periodo di partecipazione alla CER, salvo la possibilità per ogni socio di sottoscrivere o meno la proposta scelta;

Il Socio può mettere a disposizione i propri impianti di energia rinnovabile o i propri spazi (esempio lastrico solare o altro spazio limitrofo) consentendo alla CER di condividere l'energia prodotta o realizzare impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili.

La possibilità di inserire nella CER un impianto fotovoltaico sulle pertinenze dei soci non è automatica, ma è subordinata ad uno studio di fattibilità finalizzato a valutare che l'impianto non sia di ostacolo al raggiungimento degli obiettivi della comunità, oltre agli aspetti tecnici, produttivi ed economici.

Art. 6 – Recesso del socio

Ogni associato, in qualsiasi momento, può inoltrare comunicazione di recesso.

Il recesso va comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo tramite lettera raccomandata A/R, via PEC oppure per posta elettronica con ricevuta di consegna.

Il recesso non dà diritto al rimborso delle quote, dei contributi a qualsiasi titolo versati, né di eventuali versamenti spontanei effettuati in esecuzione di specifici investimenti sostenuti.

Il socio che recede non può vantare diritti sul patrimonio sociale.

In caso di esclusione o di decesso del socio, si applicano gli articoli 7 e 8 dello Statuto sociale e le somme da restituire saranno stabilite in modo equo e proporzionato dal Consiglio Direttivo in apposita seduta da tenersi entro mesi 6 dalla comunicazione del decesso o dell'esclusione.

In caso di recesso, qualora ciò comporti la perdita di impianti strategici o comprometta gravemente gli obiettivi e gli equilibri della comunità, il Consiglio Direttivo si riserva di sospendere gli effetti del recesso per il tempo necessario a individuare una soluzione sostenibile, entro il termine massimo di 90 giorni.

Qualora il socio abbia beneficiato di incentivi e contributi in conto capitale per la realizzazione degli impianti di produzione di energia, con il consenso e l'avvallo della CER, gli impianti dovranno rimanere nella disponibilità della CER, salvo diversa decisione motivata approvata dal consiglio direttivo.

Art. 7 – Provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci spettano al Consiglio Direttivo e sono così declinati:

- a) Richiamo scritto;
- b) Cancellazione per morosità;
- c) Espulsione.

Il richiamo scritto viene applicato in caso di trasgressione lieve.

La cancellazione per morosità viene applicata in caso di mancato pagamento della quota sociale alla scadenza naturale, ovvero decorsi 30 giorni dal sollecito di pagamento, in mancanza di validi motivi.

L'espulsione di un socio avviene:

1. quando si accerti che il soggetto con il proprio comportamento pregiudichi gravemente l'attività sociale o l'integrità morale della CER;
2. in seguito a sentenza penale di condanna passata in giudicato per reati contro il patrimonio o contro la Pubblica Amministrazione;

3. per sopraggiunta incapacità di intendere e volere;
4. per atti, anche non diretti contro l'associazione, che ne contrastino o turbino gravemente l'attività sociale o pregiudichino comunque il conseguimento degli scopi statutari.

Il socio colpito dal provvedimento di espulsione non potrà rivestire cariche sociali se non decorsi almeno 3 (tre) anni dalla data di espulsione.

Il Consiglio Direttivo delibera in merito all'espulsione con votazione segreta e con maggioranza assoluta dei presenti.

Contro il provvedimento di espulsione, il socio può ricorrere per iscritto al Consiglio Direttivo entro 10 (dieci) giorni dalla delibera. Il Consiglio Direttivo nei 30 (trenta) giorni successivi emette provvedimento inappellabile.

In caso di decisione definitiva il socio verrà cancellato dal libro soci.

Art. 8 – Quota dei soci

Le quote sono stabilite proporzionalmente in base alle rilevazioni dell'ultimo esercizio solare, effettuate attraverso gli strumenti previsti dall'art. 5 del presente regolamento.

Le quote sono ricalcolate per ogni esercizio solare concluso, in occasione della convocazione della assemblea ordinaria, e valgono sino all'anno successivo.

In prima attribuzione le quote sono stabilite rispetto alla sola capacità teorica di produzione calcolate fino alla chiusura del primo esercizio solare, salvo diversa valutazione motivata del Consiglio Direttivo.

Il valore della quota dei soci da prendere in considerazione ai fini del computo delle maggioranze per la costituzione dell'assemblea e la validità delle delibere è calcolato secondo i seguenti procedimenti:

- (1) R = Quote da distribuire
- (2) $q_{i,j}$ = calcolo della quota del singolo socio per ciascun parametro di partecipazione
- (3) Q_i = calcolo della quota base del singolo socio sul totale
- (4) D = definizione delle quote dei soci dominanti
- (5) Q'_i = individuazione dei soci dominanti
- (6) T = calcolo delle quote dei soci dominanti da redistribuire
- (7) Q_k = redistribuzione dei millesimi ai soci da sostenere
- (8) Q'_k = definizione quote dei soci non dominanti e non da sostenere
- (9) a = determinazione del coefficiente di riduzione dei soci dominanti
- (10) $q'_{k,C}$ = determinazione della parte dei ricavi da distribuire alle quote relative al consumo in base alla variazione del prezzo di vendita dell'energia
- (11) $q'_{k,A}$ = determinazione della parte dei ricavi da distribuire alle quote relative agli altri parametri di partecipazione a complemento del calcolo $q'_{k,C}$
- (12) R_k = ricalcolo della quota base del singolo socio
- (13) α_i = definizione del coefficiente del singolo parametro per le deliberazioni speciali
- (14) Q'_i = redistribuzione dei millesimi per le deliberazioni speciali

Viene definita la quota complessiva da suddividere tra i soci.

Dai ricavi derivanti dalla tariffa incentivante e da eventuali altri proventi ed erogazioni (I) vengono sottratti:

- i costi di gestione (G)
- eventuali ulteriori quote riservate a soci fondatori (F)
- eventuali ulteriori quote riservate a progetti speciali (P)

Il risultato sono i ricavi da distribuire (a cui si applica il risultato finale R_k), mentre i soci fondatori e i progetti speciali ricevono una quota fissa dei ricavi totali, da spartirsi in maniera indipendente dal processo descritto nei successivi punti.

$$R = I - G - F - P \quad (1)$$

Ad ogni socio viene collegato un indice i da 1 a n = numero totale di soci della CER. Per ogni socio si individua una quantità d'interesse $a_{i,j}$ associata a un indice j da 1 a m .

$$q_{i,j} = \frac{a_{i,j}}{\sum_{i=1}^n a_{i,j}} \quad (2)$$

La formula rappresenta la quota in millesimi del singolo socio (i) rispetto al singolo parametro di partecipazione considerato (j)

Dove:

- i rappresenta il singolo socio ($i= 1, 2, \dots, n$)
- j rappresenta il singolo parametro di partecipazione ($j= 1, 2, \dots, m$)

$$Q_i = 1000 \frac{\sum_{j=1}^m q_{i,j}}{m} \quad (3)$$

I millesimi sono mobili. La quota di ogni socio può cambiare durante ciascun periodo, proporzionalmente al contributo che il socio apporta alla CER in termini di impianti installati e al momento dell'installazione, di energia immessa in rete, di energia utilizzata tra quella condivisa tra i soci produttori e consumatori.

Si definisce il sottoinsieme D di indici dei soci dominanti.

I soci dominanti sono individuati mediante una analisi della distribuzione delle quote ordinate, di cui alla formula (3), individuando sempre 2 cluster, di cui uno contiene i soci dominanti, che mostrano una crescita esponenziale rispetto al cluster dei soci non dominanti.

$$Q_k = e^{\ln Q_k} \quad Q'_k \rightarrow (ae)^{\ln Q_k} < Q_k \quad k \in D \quad (4)$$

Definiamo come insieme D il sottoinsieme dei soci con le quote dominanti che crescono in maniera esponenziale. Sia anche n_D il numero totale di elementi di tale insieme, cioè di soci dominanti. Attenuiamo la loro crescita esponenziale cambiando la base dell'esponenziale di un fattore $0,5 < a < 1$.

I soci dominanti vedono ridotte le proprie quote fino ad un massimo del 50%. Il parametro viene deciso dal Consiglio Direttivo ogni anno in relazione alla quota da distribuire R , di cui alla formula (1), e al numero di soci dominanti che risultano dall'analisi dei cluster del periodo.

Si definisce il sottoinsieme S di soci da sostenere, con numero di elementi nS, fatto dai soci che necessitano di sostegno, come famiglie in povertà, famiglie in centro storico, esercizi di vicinato o più in generale coloro che non possono installare impianti e che quindi non ricevono già come vantaggio il risparmio in bolletta.

Le tipologie di soci da sostenere sono definite dal Consiglio Direttivo ogni anno in relazione alla quota da distribuire Q, di cui alla formula (1), e al numero di soci da sostenere per quel periodo.

Si definisce il valore dei millesimi dei singoli soci dominanti e si calcola la somma dei millesimi da redistribuire ai soci da sostenere.

$$\Delta Q_k = Q_k - Q'_k > 0 \quad k \in D \quad (5)$$

$$T = \sum_{k \in D} \Delta Q_k \quad (6)$$

$$Q_k \rightarrow Q'_k = Q_k + \frac{T}{nS} \quad k \in S \quad (7)$$

I soci che non appartengono né al sottoinsieme dominanti D, né al sottoinsieme S da sostenere, mantengono i loro millesimi.

$$Q'_k = Q_k \quad k \notin (S \cup D) \quad (8)$$

Per non penalizzare troppo i soci dominanti si fissa il parametro (a) in modo che il più grande tra i soci dominanti cali al massimo del 50 %.

In questo modo tutti gli altri soci dominanti calano proporzionalmente meno.

Questa condizione si traduce nella definizione automatica del parametro (a), senza interventi soggettivi ed arbitrari da parte dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo. La riduzione può essere fissata ad un livello inferiore del 50% da parte del Consiglio Direttivo per ciascun periodo, in funzione dei risultati della suddivisione finale qualora sia troppo penalizzante per i soci dominanti.

$$\max_k \{Q'_k(a)\} = \frac{1}{2} \max_k \{Q_k\} \rightarrow a \quad (9)$$

I ricavi totali vengono distribuiti proporzionalmente alle quote così ottenute, ma dopo la considerazione sulla variazione di prezzo dell'energia di cui al successivo art. 10.

Sono definite le quote di consumo e quote relative agli altri parametri:

$$Q'_k = \frac{1}{m} q'_{k,C} + \left(1 - \frac{1}{m}\right) \sum_{l=1, l \neq C}^m q'_{k,l} = \frac{1}{m} q'_{k,C} + \left(1 - \frac{1}{m}\right) q'_{k,A} \quad (10)$$

Qualora il valore da distribuire R, di cui alla formula (1), non sia sufficientemente ampio da consentire una redistribuzione dei millesimi all'insieme S, il Consiglio Direttivo, in via eccezionale, potrà decidere di ridurre la quota dei millesimi dei soci che non appartengono né al sottoinsieme dominanti D, né al sottoinsieme S da sostenere, fino ad un massimo del 10%

Le quote così attribuite β rappresentano la base per la costituzione dell'assemblea e per la distribuzione dei ricavi.

$$R_k = \frac{1}{1000} Q'_k R \quad (11)$$

Per particolari delibere, l'assemblea può decidere di adottare un altro tipo di quote, pesando in modo differente con coefficienti α_j gli impianti, l'energia immessa in rete o i consumi, nonché gli altri parametri scelti: ($j = 1, 2, 3, \dots$).

I coefficienti sui parametri devono essere compresi tra 0 e 1:

- 0 = il parametro non viene considerato,
- 1 = il parametro viene considerato completamente

$$0 < \alpha_j < 1 \quad (12)$$

Applicando i coefficienti dei parametri vengono ricalcolate le quote del singolo socio per le deliberazioni speciali dell'assemblea:

$$\tilde{Q}_i = 1000 \frac{\sum_{j=1}^m \alpha_j q_{i,j}}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \alpha_j q_{i,j}} \quad (13)$$

I parametri (j) presi in considerazione sono:

- $j1$ = la capacità teorica di produzione di energia rinnovabile installata;
- $j2$ = l'energia realmente prodotta e immessa in rete;
- $j3$ = il consumo effettivo di energia condiviso contemporaneamente all'energia immessa in rete.

Il Consiglio Direttivo può decidere per ciascun periodo ulteriori parametri, quali ad esempio il miglioramento dell'efficienza energetica, la riduzione dei consumi rispetto al periodo precedente, eccellenze nei comportamenti energetici, innovazioni, ...

Il Consiglio Direttivo può differenziare il peso di ciascun parametro tra 0 e 1:

- 0 = il parametro non viene considerato,
- 1 = il parametro viene considerato completamente

Gli ulteriori parametri devono essere misurabili in modo oggettivo ed essere rapportati al periodo preso in considerazione.

Le categorie di soci da includere nel sottoinsieme S, soci da sostenere, sono i seguenti:

- le famiglie in povertà energetica;
- le famiglie che non possono installare in proprio impianti di energia rinnovabile per motivi oggettivi non finanziari;
- gli esercizi di vicinato, da intendersi non soltanto come negozi ma anche come attività socialmente utili e rilevanti;
- attività e imprese familiari;
- attività e imprese con ridotto numero di dipendenti;
- attività con alto consumo energetico;
- attività ad alto valore sociale.

Il Consiglio Direttivo può decidere per ciascun periodo ulteriori categorie da sostenere, compatibilmente con le risorse disponibili, motivandone la scelta.

Le deliberazioni speciali dell'assemblea devono riguardare l'interesse di un sottoinsieme dei soci. A titolo di esempio: investimenti, gruppi di acquisto o di vendita, ecc.

Le deliberazioni speciali vengono assunte con coefficienti applicati alle singole quote per consentire che la decisione non possa essere influenzata da soci che non hanno legittimo interesse nel merito.

I coefficienti α per le deliberazioni speciali sono proposti all'assemblea preliminarmente alle singole decisioni, purché non venga meno l'interesse generale della CER e dell'insieme dei soci. A tal fine le quote dei soci devono poter essere scomposte per singolo parametro (j) prima della convocazione dell'assemblea e rese evidenti ai singoli soci.

Art. 9 – Assemblea degli associati

L'assemblea è regolata dagli artt. 15 – 19 dello Statuto sociale.

I soci della CER possono delegare un altro socio a partecipare all'assemblea.

Le deleghe, in forma scritta, dovranno essere consegnate al Presidente all'inizio dei lavori dell'Assemblea degli Associati, verbalizzate dal Segretario e conservate agli atti.

Fermo quanto previsto dagli artt. 15 e 16 dello Statuto sociale, l'Assemblea può essere convocata anche in via straordinaria dal Presidente quando lo ritiene necessario, o quando ne è stata fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo, oppure dai soci che rappresentino almeno 1/10 degli associati aventi diritto al voto.

L'avviso di convocazione deve essere inviato secondo le modalità previste dallo Statuto sociale.

L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita e può deliberare rispettando i seguenti doppi requisiti:

- a) **Quorum costitutivo:** con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà degli associati;
- b) **Quorum deliberativo:** sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza semplice degli intervenuti.

Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per la mancanza del numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera nei 30 (trenta) giorni successivi.

L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita e può deliberare rispettando i seguenti doppi requisiti:

- a) **Quorum costitutivo:** con la presenza di qualunque numero di soci;
- b) **Quorum deliberativo:** sono valide le deliberazioni approvate a maggioranza semplice degli intervenuti.

Art. 10 – Criteri di ripartizione dei benefici tra gli associati

I proventi della CER derivano dalla tariffa incentivante del GSE, dalla vendita dell'energia immessa in rete ceduta al GSE o agli operatori di rete, da altre attività commerciali, da contributi di enti pubblici o privati.

I proventi sono utilizzati, nel rispetto delle norme di legge, a copertura e a favore di:

- a) costi di gestione;
- b) soci fondatori
- c) altre quote:
 - i. remunerazione dei produttori per l'energia immessa in rete in relazione al prezzo di vendita dell'energia come di seguito meglio specificato al punto Remunerazione produttori (RP) del presente articolo;

- ii. realizzazione e manutenzione degli impianti di produzione e di accumulo condivisi;
- iii. canoni per la realizzazione degli impianti di produzione da parte di produttori terzi o remunerazione degli investimenti;
- iv. scopi e progetti specifici della CER;
- v. assegnazione di risorse a enti ed associazioni per fini sociali.

Dai ricavi, derivanti dalla tariffa incentivante e da eventuali altri proventi (I) vengono sottratti:

- a) i costi di gestione (G)
- b) quote riservate a soci fondatori (F)
- c) altre ulteriori quote riservate a scopi e progetti specifici (P)

$$R = I - G - F - P \quad (14)$$

Il risultato sono i ricavi da distribuire (risultato finale R) secondo le quote di cui all'articolo 8 del presente regolamento, mentre i soci fondatori, come pure le quote riservate per altri scopi e progetti specifici, ricevono una quota fissa dei ricavi totali.

Costi di gestione

I costi per la gestione della CER sono autorizzati da Consiglio Direttivo.

Quote riservate a soci fondatori

Le quote riservate ai soci fondatori F sono definite dal Consiglio Direttivo per ciascun periodo e non potranno superare la quota del 10% dei proventi totali R.

Ulteriori quote riservate per progetti speciali

Le quote riservate per scopi specifici sono definite dal Consiglio Direttivo per ciascun periodo e saranno sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

Remunerazione dei produttori (RP)

Su mandato dei soci produttori, per garantire un bilanciamento delle condizioni di adesione alla CER favorendo tutti i soci, la CER individuerà un operatore di mercato con il quale fissare un prezzo di acquisto dell'energia immessa in rete che sarà riconosciuto direttamente al singolo produttore.

Periodicamente il Consiglio Direttivo, con apposita delibera, fisserà un prezzo minimo e un prezzo massimo di acquisto dell'energia immessa in rete, avendo a riferimento il prezzo di mercato, in relazione ai costi di installazione degli impianti, per consentire un congruo tempo di ammortamento degli investimenti.

A seguito della variazione dei prezzi di mercato dell'energia immessa in rete potranno verificarsi le seguenti condizioni:

Valore di P_v	Produttore	Consumatore
$P_1 \leq P_v \leq P_2$	P_v	I_n
$P_v < P_1$	$P_v + DI_n$	$I_n - DI_n$
$P_v > P_2$	$P_2 + 0,3(P_v - P_2)$	$I_n + 0,3(P_v - P_2)$

Dove:

P_V = Prezzo di vendita dell'energia

P_1 = Soglia minima

P_2 = Soglia massima

I_n = Incentivo GSE

$DI_n = P_1 - P_V$ (fino a un massimo del 90% di I_n)

Si potranno verificare quindi tre situazioni:

- a) **Stabilità del mercato:** qualora il prezzo di acquisto dell'energia rientri nei parametri (soglie P_1 e P_2) indicati, l'intera quota dei benefici riconosciuti dal GSE alla CER sarà distribuita ai soci della CER in base ai consumi effettivi.
- b) **Riduzione dei prezzi di mercato:** qualora il prezzo di mercato scenda sotto la soglia minima stabilita dalla CER, una parte dei benefici riconosciuti dal GSE alla CER sarà distribuita ai produttori, per ristorare la soglia minima (P_1), al fine di contribuire all'ammortamento degli impianti, dal momento che i consumatori beneficeranno in questo caso della riduzione della bolletta energetica. Resta inteso che una quota pari al 10% derivante dall'ammontare incentivato dei MWh autoconsumati dalla CER rimarrà a disposizione dei soci consumatori.
- c) **Aumento dei prezzi di mercato:** qualora il prezzo di mercato salga oltre la soglia massima stabilita dalla CER, l'intera quota dei benefici riconosciuti dal GSE alla CER sarà distribuita ai consumatori della CER in base ai consumi effettivi. La CER tratterà dai produttori il 30% del prezzo di vendita dell'energia superiore alla soglia P_2 che sarà distribuito ai soci consumatori. L'ammortamento degli impianti in questo caso risulta comunque garantito ai produttori dall'aumento del prezzo dell'energia, mentre ai consumatori verrà riconosciuto un ulteriore beneficio a copertura dell'aumento della bolletta energetica.

Realizzazione impianti di produzione e di accumulo

Il Consiglio Direttivo può decidere di effettuare investimenti in fonti rinnovabili a favore dei soci stessi, secondo le linee di indirizzo decise dall'assemblea dei soci.

Nel caso di realizzazione degli impianti in proprio o da parte di terzi, la CER tratterà i canoni di locazione e di gestione degli impianti.

Cessione del credito GSE

La CER, con apposita delibera del Consiglio Direttivo, può cedere il credito dei benefici GSE a soggetti terzi che abbiano provveduto a finanziare, anche solo parzialmente, gli impianti dei soci o della comunità.

Nel caso di finanziamento parziale, il soggetto a cui viene ceduto il credito dovrà retrocedere alla comunità le quote dei contributi GSE relative agli impianti non dallo stesso finanziati, prestando opportune garanzie fideiussorie.

Riconoscimento dei benefici ai soci consumatori

La comunità energetica può agire anche da gruppo di acquisto dell'energia elettrica.

Su richiesta del singolo socio il fornitore erogherà l'energia al cliente finale, che pagherà direttamente il fornitore.

Può essere previsto, con apposito accordo, anche il pagamento dell'energia acquistata attraverso la comunità, nel caso di situazioni di povertà energetica secondo criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ripartizione finale dei benefici

Tutti gli ulteriori benefici rimanenti saranno rendicontati e ripartiti tra soci produttori e consumatori secondo le quote previste dall'art. 8.

Data l'eccessiva complessità dei calcoli, il riparto dei proventi proposto dal Consiglio Direttivo sarà illustrato e sottoposto alla convalida dell'assemblea con l'approvazione del bilancio, senza che possano essere modificati parametri, coefficienti e conseguenti calcoli.

Se necessario, qualora l'assemblea valuti che i risultati si discostino troppo dagli obiettivi della CER o vi siano palesi squilibri, si potranno dare indicazioni al Consiglio Direttivo perché sia rivisto il riparto, valutando se rinviare la convalida ad una nuova decisione dell'assemblea o far decorrere le nuove indicazioni dall'esercizio successivo.

Art. 11 – Individuazione del referente della CER

Il Referente della CER è individuato nella figura del Presidente pro tempore e legale rappresentante della Associazione, ovvero da un suo delegato individuato all'interno del Consiglio Direttivo.

Al Referente vengono conferiti i poteri previsti dallo Statuto sociale per la gestione della CER, compresa la sottoscrizione di tutti gli atti utili e necessari per l'ottenimento dei benefici derivanti dalla valorizzazione ed incentivazione dell'energia condivisa erogati dal GSE per il tramite della CER.

Tutti i membri della CER sono obbligati a conferire mandato irrevocabile al Referente ai fini della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione ed incentivazione dell'energia condivisa secondo le modalità definite dal GSE.

Art. 12 – Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.)

Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) è composto dal Presidente e dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo e dai soci onorari.

Ogni socio onorario può farsi rappresentare da eventuali collaboratori anche esterni, sentito il parere del Consiglio Direttivo.

Il C.T.S. su richiesta del Consiglio Direttivo è chiamato ad esprimere pareri in merito alla programmazione e alle delibere da assumere, nonché a relazionare l'Assemblea dei soci, se ritenuto utile e necessario.

Il C.T.S. ha, altresì, la funzione di individuare e formulare proposte sui progetti e programmi scientifici e di ricerca sull'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile da destinare alle attività produttive, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi pubblici.

Il C.T.S. predisponde annualmente una relazione sull'attività della CER e sulle prospettive di sviluppo.

Art. 13 – Comunicazioni ai soci

Il Consiglio Direttivo informa tutti gli iscritti delle attività della CER e invia le convocazioni dell'Assemblea dei soci mediante una mailing-list.

Ove un socio sia impossibilitato a ricevere le comunicazioni via mail, deve fare espressa richiesta di riceverle per posta ordinaria o telefonica in fase di iscrizione.

L'inserimento nella mailing list è automatico al momento dell'iscrizione.

Per informazioni, proposte o richieste di chiarimento è possibile rivolgersi all'indirizzo mail della CER che ha anche valore istituzionale, cui tutti i membri del Consiglio Direttivo hanno accesso.

Art. 14 – Beni e proprietà della comunità

La CER può disporre di beni sia mobili che immobili, a diverso titolo detenuti, che derivino da investimenti, da donazioni o comodati, dagli incentivi riconosciuti dal GSE, ecc.

I beni saranno indivisibili fino a che ritenuti utili e/o necessari al raggiungimento degli obiettivi della comunità.

L'acquisto, l'utilizzo e l'eventuale dismissione dei beni saranno oggetto della programmazione annuale dell'attività della CER, approvata in sede di bilancio di esercizio.

Art. 15 – Programma eventi e attività

Il programma delle attività, redatto dal Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea dei soci, contiene un elenco di iniziative, progetti, eventi e collaborazioni da realizzare durante l'anno.

Art. 16 – Piattaforme e applicazioni web

L'Associazione utilizza strumenti informatici per comunicare, per condividere le informazioni di gestione e promuovere le proprie attività.

Il Consiglio Direttivo si riserva di modificare, aggiornare ed integrare a propria discrezione gli strumenti utilizzati.

Il sito web è uno degli strumenti principali con cui l'Associazione intende pubblicizzare la sua azione e tenere i contatti con i soci.

È cura del Consiglio Direttivo, o di membri opportunamente designati dallo stesso, gestire ed aggiornare i contenuti del sito internet della CER.

Il Consiglio Direttivo, o membri opportunamente designati dallo stesso, sono responsabili di tutti gli strumenti mediatici (Internet, posta elettronica, social, etc.), ne possiedono le password di accesso, sono amministratori di tali strumenti e ne moderano i contenuti e le discussioni.

Tale responsabilità può essere delegata dal Consiglio Direttivo ad uno o più Soci, anche per un periodo continuativo.

La responsabilità, in caso di delega, è del Socio designato dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Varie

In generale, ai membri del Consiglio Direttivo compete la gestione del sito web, la gestione delle relazioni esterne, la gestione e custodia della documentazione e delle attrezzature e, comunque, di tutto ciò che si attiene alla vita della CER.

Nello svolgimento dei propri compiti, i Consiglieri possono avvalersi di altri soci o collaboratori.

L'attività istituzionale del Consiglio Direttivo è gratuita, fatto salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute a favore della associazione. Eventuali particolari prestazioni professionali possono prevedere un compenso che deve comunque essere approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Trattamento dati personali

Le informazioni rese saranno trattate in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa comunitaria, Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, e dalla normativa nazionale vigente in materia.

In ragione dell'esecuzione delle prestazioni richieste e dell'assolvimento degli obblighi di legge, potranno essere oggetto di trattamento particolari categorie di dati di cui all'art. 9 del GDPR.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Associazione nella persona del legale rappresentante pro tempore.

I dati personali dei soci saranno conservati e trattati esclusivamente per uso interno e non verranno forniti a soggetti terzi in alcun caso, ad eccezione delle Pubbliche Autorità alle quali, su richiesta, dovranno essere forniti per gli scopi previsti dalla legge.